



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Monopoli per la Liguria

Prot.: /RU
[come da segnatura di protocollo]

Genova,
[come da segnatura di protocollo]

LA DIRETTRICE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 4 della Legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 27/03/2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Monopoli per la Liguria

Visto il DM 12/02/2021, n. 51 recante modifiche al D.M. n. 38/2013, in linea con quanto previsto dalla L. n. 37/2019, che prevede, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a 200 metri;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”;

Vista la circolare n. 28/2021 (prot. n. 264541/RU) del 22 luglio 2021, con la quale sono stati forniti gli indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013, così come modificato dal DM 51/2021;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31/03/2024, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013, così come modificato dal citato DM 51/2021;

Considerato che nel II semestre 2023 non sono pervenute proposte di istituzione di nuovi punti vendita;

Considerato, peraltro, che si è rilevato che, secondo i dati a disposizione (ultimo indice Istat e il numero delle rivendite tabacchi, ordinarie e speciali di cui all'art. 4 c. 2 lett. g), non si riscontrano carenze visto che è ampiamente superato il limite stabilito dall'art. 2 c. 3 del D.M. 38/2013 e ss.mm.ii., ovvero di una rivendita ogni 1.500 abitanti che consente l'istituzione di un nuovo punto vendita;

Tenuto conto che le nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da formulare entro il 31/03/2024 e pubblicare entro il 30/04/2024 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e del rapporto rivendite/abitanti di cui al modificato DM 38/2013;

Considerato, inoltre, che l'istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone per le quali sussistano reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio;

Accertato che nell'ambito di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Liguria non sussistono presupposti tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete ordinaria di vendita



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Monopoli per la Liguria

DISPONE

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza di questo Ufficio dei Monopoli, nel II semestre del 2024, tenuto conto della insussistenza dei parametri minimi di legge.

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO

Dott.ssa Giulia Durand

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.